Allegato D

Regione Toscana Settore FSE e Sistema della Formazione

Linee guida per la compilazione della scheda di proposta di standardizzazione di nuovo percorso di specializzazione

Documento in progress Revisione del 15.11.2005

Contenuti

Modalità operative generali relative alla procedura di richiesta di standardizzazione di nuovo percorso di	
<u>specializzazione</u>	. 2
Struttura del modulo.	. 2
Indicazioni specifiche per la compilazione della scheda di descrizione del nuovo percorso di specializzazio	ne
(modulo 4s)	

Modalità operative generali relative alla procedura di richiesta di standardizzazione di nuovo percorso di specializzazione

La richiesta di standardizzazione di percorso di specializzazione deve pervenire alla Amministrazione provinciale titolare delle funzioni di programmazione dell'offerta di formazione professionale, secondo la procedura definita nella Disciplina per la gestione del Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualifiche della formazione professionale nella prospettiva del costituendo Sistema regionale delle competenze, approvata con delibera G.R. n. 903 del 12 settembre 2005. In particolare, al fine di consentirne la valutazione, la proposta deve essere completa di:

- a) lettera di richiesta standardizzazione nuovo percorso di specializzazione
- b) scheda cartacea descrizione nuovo percorso di specializzazione secondo il modulo 4s approvato con decreto dirigenziale e disponibile sul sito della Regione.
- c) floppy disk contenente la scheda di descrizione nuovo percorso di specializzazione in formato elettronico modificabile.

La richiesta e la relativa scheda con l'allegato floppy disk deve essere inviata in formato cartaceo alla amministrazione provinciale titolare delle funzioni di programmazione dell'offerta di formazione professionale.

Non verranno prese in considerazione richieste e schede inviate via mail.

Tale procedura deve, infatti, consentire l'acquisizione da parte del competente Settore provinciale di tutte le informazioni utili alla valutazione della proposta; quest'ultima può essere integrata, qualora si renda necessario, attraverso un confronto gli altri Settori provinciali competenti nei diversi settori economiciproduttivi e socio-sanitari.

Trattandosi, pertanto, di una procedura abbastanza complessa dal momento che coinvolge soggetti diversi, è necessario che il proponente fornisca tutti gli elementi richiesti secondo le modalità definite.

L'assenza anche di una sola delle componenti sopra indicate, o la compilazione della scheda di descrizione in maniera non conforme alle indicazioni vincolanti fornite dalle presenti Linee determinano automaticamente il rigetto della richiesta stessa per carenza di documentazione necessaria.

Struttura del modulo

Il modulo è composto per rispondere ad una triplice istanza:

- descrizione del nuovo percorso di specializzazione proposto (sezione 1; sezioni 3.1; sezione 3.4 relativa agli obiettivi di competenze; sezioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)
- b) descrizione del contesto da cui ha origine la proposta (sezione 2; sezioni 3.2 e 3.3);
- indicazione delle principali caratteristiche che si ritiene debbano contraddistinguere i percorsi formativi di tipo formale finalizzati al conseguimento degli standard individuati per la specializzazione (sezione 3.4 relativa alle aree di sapere; sezione 4).

Queste tre componenti sono tutte essenziali alla valutazione della proposta; tuttavia, mentre per alcune di esse di seguito si forniscono indicazioni ed indirizzi per la descrizione - che resta sostanzialmente libera per altre sono indicate regole vincolanti per la descrizione; come previsto dalla "Disciplina per la gestione del Repertorio", in caso di difformità della proposta rispetto a tali regole, l'iter di istruttoria prevede, a seconda dei casi:

- la modifica di ufficio,
- la richiesta al proponente mediante comunicazione scritta di adeguamento della proposta.

I descrittori previsti nelle sezioni di cui ai precedenti punti a) e c), in caso di valutazione positiva, sono inseriti, così come elaborati dal proponente o, eventualmente, come modificati in sede di istruttoria a seguito del confronto con i soggetti coinvolti nel processo di esame e valutazione della proposta, nella scheda di standardizzazione del percorso di specializzazione con la quale lo stesso verrà formalmente approvato dal dirigente dirigente provinciale del Settore formazione.

Si ricorda che unicamente a seguito di tale approvazione formale, il percorso può dirsi effettivamente standardizzato e possono quindi essere attivati percorsi formativi finalizzati al consequimento della specializzazione ad esso corrispondente.

Per tutto quanto detto sopra, è importante che il proponente elabori le diverse sezioni in maniera chiara ed esaustiva, anche al fine di agevolare il processo di valutazione.

Indicazioni per la compilazione della Scheda per la descrizione della proposta di standardizzazione di nuovo percorso di specializzazione

La scheda è predisposta su foglio excel che deve essere compilato in ogni sua sezione e sottosezione, in relazione al tipo di specializzazione proposto; alcune di tali sottosezioni, infatti, devono essere compilate soltanto nel caso di proposte relativi a specifici percorsi di specializzazione o a specifiche condizioni relative al percorso formativo (vedi sottosezioni 1.4, 4.2.3 4.4, 4.5) o a specifiche caratteristiche della proposta (vedi sottosezione 2.4).

E' necessario che il proponente provveda a salvare una copia della scheda sul proprio PC e proceda, quindi, alla compilazione ed al conseguente salvataggio del relativo file.

L'intervento del proponente dovrà riguardare unicamente i campi (celle) bianchi e non dovrà per alcun motivo riguardare l'organizzazione e la struttura della scheda (campi/celle in grigio), pena la non accoglibilità della richiesta di approvazione. Il proponente dovrà attenersi agli spazi predisposti nella scheda e per nessun motivo aggiungere campi o allegati a parte.

Sezione 1 - Caratteristiche generali

Denominazione percorso di specializzazione

Deve essere riportata la denominazione del nuovo percorso di specializzazione, avendo cura che essa individui in maniera diretta e, possibilmente, sintetica il percorso stesso. A conferma di ciò, ad esempio, la prima parte della denominazione deve prevedere l'espressione "Percorso di specializzazione di/per..."

1.2 Codifiche

Settore professionale di riferimento¹

1.2.1.a Codifica completa ISFOL

Occorre indicare il settore ed il sub-settore – tra quelli previsti nella classificazione ISFOL - in cui si colloca il nuovo percorso di specializzazione, riportandone sia la denominazione che il codice numerico: l'intero elenco dei settori e sub-settori e relativi codici della classificazione ISFOL - che attualmente costituisce il riferimento primario per l'organizzazione dei profili professionali all'interno del Repertorio regionale - è disponibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo: http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/quaprof.htm

Attività economica di riferimento

1.2.2.a Codifica ISTAT/ATECO²

Deve essere indicato anche il riferimento alla classificazione ISTAT/ATECO, il cui elenco delle voci articolato nei 5 livelli dal più generale a quello di maggior dettaglio: Sezione e Sottosezione (solo per attività manifatturiere), Divisione, Gruppo, Classe, Categoria, è disponibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo sopra citato. L'indicazione ISTAT/ATECO, comprensiva di denominazione e di codice

 $^{^{1}}$ Si ricorda che la tassonomia del sistema ISFOL comprende SETTORI e SUB-SETTORI identificati da un codice numerico a quattro cifre delle quali le prime due si riferiscono al Settore e le ultime due ai Sub-settori con una numerazione nuova per ogni Settore.

Si ricorda che la tassonomia del sistema ISTAT/ATECO comprende:

SEZIONI (identificate da una lettera MAIUSCOLA, dalla A alla Q; sono identificate con una seconda lettera MAIUSCOLA, vista la numerosità delle attività in esse comprese, la Sezione "estrazione di minerali" identificata con le lettere da CA a CB e la Sezione "attività manifatturiere" identificata con le lettere da DA a DN),

DIVISIONI (identificate da un numero progressivo composto da due cifre (01 nel Settore A e 99 nel Settore O),

lacktriangle GRUPPI (identificati da una terza cifra separata da un punto da quelle che identificano la Divisione, con una numerazione nuova per ogni Divisione),

CLASSI (identificate da una quarta cifra accanto a quella che identifica il Gruppo, con una numerazione nuova per ogni Gruppo),

CATEGORIE (identificate da una quinta cifra separata da un punto da quelle che identificano la Classe, con una numerazione nuova per ogni Classe).

alfanumerico, dovrà attestarsi almeno al riferimento di secondo livello, ovvero alla Divisione; laddove possibile ed opportuno, il riferimento può andare anche ad un livello di maggiore dettaglio (Gruppo, Classe, Categoria).

1.3 Livello europeo

Questo campo deve essere compilato tenendo presente il livello del titolo/qualifica di riferimento per il percorso di specializzazione. Il livello al quale si attesta la specializzazione è infatti il medesimo di quello della qualifica professionale di riferimento, o del titolo di istruzione posseduto e deve essere espresso come segue:

"S; livello del titolo/qualifica di riferimento". Nel caso in cui, ad esempio, la qualifica di riferimento sia di *livello II*, il percorso di specializzazione sarà *livello* "S;*II*".

Secondo la normativa vigente allo stato attuale è possibile prevedere percorsi di specializzazione solamente di livello II e livello III.c.

La tabella allegata alla "Disciplina per la gestione del Repertorio" sopra citata (che sostituisce integrandola quella approvata come allegato C delle Procedure operative per la programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi nell'ambito del P.O.R. Ob. 3 2000-2006, approvate con DGRT 870/2003 e successive modifiche) può essere utile qualora sia necessario determinare il livello del titolo/qualifica di riferimento. Infatti tale tabella, nella quale sono messe in relazione le diverse tipologie ed i diversi livelli di titoli/qualifiche - conseguibili rispettivamente nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del nuovo canale dell'offerta integrata di formazione e istruzione professionale - con i livelli di formazione definiti a livello europeo dalla Decisione del Consiglio 85/368/CEE - pur costituendo uno strumento operativo "transitorio", ovvero finalizzato alla gestione dell'attuale fase di transizione del sistema regionale verso una logica fondata per competenze, rappresenta un riferimento comune a tutti i soggetti operanti nel sistema della formazione e, in prospettiva, del sistema integrato di formazione-istruzione-lavoro.

1.4 Eventuali riferimenti normativi (comunitari, nazionali, regionali) che interessano la specializzazione

Questo campo deve essere compilato unicamente nel caso in cui la proposta riguardi un profilo professionale previsto e disciplinato da specifica normativa di settore (comunitaria/nazionale/regionale) in quanto attinente ad attività lavorative per il cui svolgimento è richiesta una professionalità definita. Si tratta sostanzialmente di quelli che vengono definiti profili professionali (e qualifiche professionali) "dovute per legge", ovvero profili le cui caratteristiche in termini di requisiti, articolazione del percorso formativo etc. sono definite dalla normativa che disciplina l'attività lavorativa/professionale nella quale il profilo opera³.

Sezione 2 – Dati relativi alla proposta

Le informazioni richieste nella Sezione 2, oltre a conferire ulteriore "solidità" alla proposta, in quanto permettono di identificarne chiaramente l'origine, sono finalizzate ad acquisire riferimenti operativi circa l'estensore materiale, anche per un eventuale contatto con lo stesso qualora nell'ambito dell'istruttoria, sorgesse la necessità di chiarimenti e/o modifiche.

Inoltre, l'indicazione del contesto in cui la proposta viene avanzata, ovvero la sua eventuale connessione ad un progetto di intervento formativo, permette di valutare le connessioni – in termini di rapporti con eventuali altre istanze avanzate presso le altre amministrazioni della Provincia ed in termini di connessioni temporali da tenere presenti nell'istruire la richiesta di approvazione del percorso di specializzazione (ovvero la connessione con i tempi di valutazione del relativo progetto di intervento formativo da parte dell'amministrazione cui esso è stato presentato per il finanziamento o riconoscimento).

Si ricorda, comunque, che la presentazione di un nuovo percorso di specializzazione non necessariamente deve essere abbinata alla presentazione di un progetto formativo. Anzi, la necessità della creazione di un nuovo percorso di specializzazione deve nascere da un'analisi del fabbisogno professionale di un determinato territorio/settore, indipendentemente dalla presenza di un'offerta formativa correlata; quest'ultima, semmai, dovrebbe svilupparsi A SEGUITO dell'individuazione di una nuova domanda di professionalità proveniente dal territorio e della definizione e formalizzazione degli standard professionali che rispondono a tale domanda.

Nucleo di elaborazione e supporto tecnico Rev. 151105

 $^{^3}$ Per quanto concerne la formazione cosiddetta "dovuta per legge", si ricorda che la "Disciplina per la gestione del Repertorio" ha introdotto la distinzione tra profili professionali e percorsi formativi

2.1 Soggetto/i che presenta/presentano la proposta

Deve essere indicata la denominazione dell'ente che presenta la richiesta; si ricorda che, in forza di quanto detto sopra, così come previsto dalla "Disciplina per la gestione del Repertorio", possono presentare richiesta di approvazione di un nuovo percorso di specializzazione soggetti appartenenti al sistema regionale integrato di formazione-istruzione-lavoro, quali associazioni dei datori di lavoro, associazioni rappresentative dei lavoratori, organismi bilaterali, imprese, organismi formativi, amministrazioni pubbliche locali. Qualora si tratti di organismi formativi operanti sul territorio regionali occorre inserire anche il codice di accreditamento della sede operativa che presenta la proposta.

2.2 Estensore/i della proposta

Questa indicazione riguarda il nome e cognome della persona o delle persone che hanno elaborato la proposta sia in qualità di esperto di settore per quanto attiene alle componenti descrittive della Scheda che riguardano specificatamente la professionalità, sia in qualità di progettista di formazione per quanto attiene alle componenti descrittive della Scheda che riguardano specificatamente il percorso formativo.

Nell'elaborazione della proposta, infatti, il contributo dell'esperto di settore potrà riguardare l'analisi del contesto economico territoriale e dei relativi nuovi fabbisogni professionali emergenti, nonché l'individuazione delle Aree di attività in cui il profilo opera e, quindi, delle competenze necessarie al presidio di tali aree di attività; il progettista di formazione può contribuire all'individuazione delle caratteristiche del percorso formativo idoneo – anche in base al livello della specializzazione e eventualmente del canale formativo - al conseguimento delle competenze individuate, in termini di obiettivi di competenze, aree di sapere coinvolte, requisiti minimi di ingresso al percorso, etc..

2.3 Referente da contattare

Deve essere indicato il nome e cognome ed i relativi recapiti della persona che all'interno dell'ente proponente possono fornire chiarimenti circa la proposta e possono mettere in contatto con gli estensori della stessa; ovviamente, è possibile che il referente coincida con l'estensore (o uno degli estensori).

2.4 Correlazione della proposta rispetto a richiesta di finanziamento/riconoscimento di percorso formativo.

Questa sottosezione deve essere compilata <u>unicamente nel caso in cui la proposta venga presentata contemporaneamente alla presentazione di un progetto per il finanziamento/riconoscimento di percorso formativo finalizzato al conseguimento di un attestato di specializzazione riconosciuto in ambito regionale. Sebbene, infatti, tale connessione, per quanto detto sopra, non dovrebbe costituire la prassi nel processo di individuazione di nuovi fabbisogni professionali e nella conseguente elaborazione di standard di percorsi di specializzazione capaci di rispondere a tali fabbisogni, la normativa regionale (cfr. citata "Disciplina per la gestione del Repertorio") prevede che tale processo possa avvenire parallelamente all'elaborazione di un progetto di intervento formativo finalizzato al conseguimento di una attestazione di specializzazione corrispondente alla nuova specializzazione ed alla presentazione ad un'amministrazione provinciale di tale progetto per la concessione di un finanziamento pubblico o del riconoscimento ex art. 17 della L.R. 32/2002.</u>

Pertanto, al punto 2.4.1 deve essere indicata la data di scadenza del bando nell'ambito del quale il progetto è stato presentato.

<u>Sezione 3 – Descrizione del percorso di specializzazione</u>

3.1 Descrizione sintetica del percorso di specializzazione

In questa sottosezione occorre fornire una breve descrizione (massimo 500 caratteri, spazi compresi) del percorso di specializzazione con riferimento alle principali attività lavorative da esso svolte, al grado di autonomia e responsabilità (intesa come margine per l'assunzione di decisioni, eventuale responsabilità di gestione di collaboratori, responsabilità di gestione del proprio aggiornamento professionale).

E' evidente che, generalmente, laddove si tratti di specializzazione di un titolo/qualifica di "Addetto" (livello II) la descrizione dovrà evidenziare il carattere prevalentemente esecutivo del percorso, mentre per le specializzazioni di un titoli/qualifiche di "tecnico qualificato" (livello III.c) dovrà emergere una maggiore autonomia anche di tipo decisionale. A tale proposito è utile precisare che le denominazioni relative ai diversi

livelli contenute nella tabella allegata alla "Disciplina per la gestione del Repertorio" richiamate in relazione al punto 1.1. della Scheda, scaturendo da esigenze di distinzione dei titoli in uscita dai percorsi di formazione professionale, rispetto a quelli in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale, rispondono ad una istanza di tipo più formale; è per questo che la descrizione deve rendere ragione di quegli aspetti non immediatamente percepibili dalla denominazione, ma che costituiscono elementi fondamentali per la caratterizzazione professionale della specializzazione.

3.2 Esigenze che hanno determinato la proposta

In questa sottosezione occorre evidenziare a fronte di quali esigenze è stato individuato il percorso di specializzazione, così come descritto nella precedente sottosezione; è evidente, quindi, che le due sottosezioni devono essere strettamente correlate.

In particolare, l'indicazione dei fabbisogni deve fare riferimento ad almeno uno dei seguenti casi:

- studi ed analisi, ovvero indagini specifiche, effettuate dal soggetto proponente o da altri soggetti, dalle quali emerga la carenza di professionalità cui con la standardizzazione del percorso si intende far fronte
- una domanda direttamente manifestata da aziende pubbliche e/o private di produzione di beni e/o servizi, che risultano quindi interessate al nuovo percorso
- specifici accordi sindacali che prevedono la creazione di tale percorso.

3.4 Obiettivi di competenze

Questa sottosezione costituisce "il cuore" della descrizione del profilo professionale e, pertanto, dell'intera proposta.

Con l'espressione **obiettivo di competenze** si intende ciò che la persona deve saper fare per poter riconoscere nella sua professionalità una sostanziale corrispondenza con il profilo professionale proposto. Si tratta quindi di individuare degli "standard professionali" in termini di nuclei delle principali competenze. Evidentemente occorre trovare un livello di dettaglio nella descrizione che permetta di individuare i nuclei MINIMI: non serve descrivere tutto l'universo delle possibili competenze specialistiche, ma anzi occorre individuare le competenze MINIME che definiscono il profilo e lo differenziano da altri, per esempio, nell'ambito dello stesso sub-settore di riferimento.

Relativamente alle competenze trasversali e tecnico-professionali, nell'Accordo siglato in Conferenza Statoregioni il 28 ottobre 2004 (o meglio nella legenda esplicativa del Modello B allegato all'Accordo) si precisa che "L'acquisizione delle competenze trasversali deve essere descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali, dal momento che esse vengono acquisite nell'ambito del percorso complessivo e non possono essere oggetto di certificazione a sé stante ...; pertanto, il gruppo di competenze tecnico-professionali e trasversali riguardano:

- le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi al settore di riferimento;
- le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc...), che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace".

Infine, al fine di fornire indicazioni il più possibile operative per l'individuazione degli obiettivi di competenze, si ribadisce che essi non devono essere confusi con le discipline o le materie che sono oggetto dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento della qualifica corrispondente al profilo, né con "moduli" dell'attività formativa. Indicazioni quali "orientamento" "orientamento professionale", "bilancio di competenze" non hanno nulla a che fare con gli obiettivi di competenze. Allo stesso modo, non possono essere inseriti tra gli obiettivi di competenze indicazioni circa le modalità formative per l'acquisizione delle stesse (quali ad es. "esercitazioni", "formazione in stage", "caso di studio" etc.) né indicazioni relative alle verifiche nell'ambito del percorso formativo ("esami" etc.).

L'individuazione degli obiettivi procede parallelamente all'individuazione delle aree di sapere che sono "coinvolte" da tali obiettivi. Sostanzialmente si tratta di indicare per ciascun obiettivo (o nucleo) di competenze le aree di sapere che l'individuo deve attivare per "esercitare" la competenza; è evidente che tale tipo di indicazione, pur non essendo equivalente ai "contenuti" del percorso formativo, costituisce un riferimento importante per la progettazione dello stesso.

Si tratta, pertanto, anche in questo caso di non fornire indicazioni eccessivamente di dettaglio, ma sufficienti a "guidare" la progettazione formativa.

Nucleo di elaborazione e supporto tecnico Rev. 151105

3.5 Contesto produttivo

In questa sottosezione deve essere descritto sinteticamente il tipo di contesto (o, eventualmente, i diversi possibili contesti) nel quale professionalità specializzata opera. L'espressione "contesto produttivo" ha qui un'accezione molto ampia, poiché ci si riferisce a tutti i contesti di lavoro, intesi come contesti produttivi di beni e di servizi (imprese di produzione, trasformazione etc. di beni, imprese di produzione, di erogazione di servizi).

3.6 Attività/processi presidiati

In questa sottosezione devono essere indicate le principali attività, intese come processi lavorativi, svolte dal profilo; si tratta di dettagliare quelle che nel campo descrizione sono state sintetizzate come attività fondamentali e quindi di individuare i processi lavorativi nei quali il profilo agisce le competenze individuate alla sottosezione 3.4; si tratta di enucleare quei processi in cui principalmente vengono "agite" le competenze individuate quale standard minimo professionale. Deve, pertanto, emergere la correlazione tra quanto indicato in questa sottosezione e gli obiettivi di competenze indicati nella sottosezione 3.4.

3.7 Grado di autonomia

In questa sottosezione occorre indicare con quale autonomia e, conseguentemente, con quale grado di assunzione di responsabilità le attività/processi di cui alla sottosezione precedente sono svolte. Anche in questo caso, non esistendo ancora uno standard descrittivo di riferimento per i diversi gradi di autonomia, si tratta di adottare una modalità descrittiva che evidenzi come si colloca la professionalità specializzata rispetto al contesto organizzativo, appunto in termini di autonomia rispetto ad altre figure che operano nel medesimo contesto. Questo elemento costituisce uno dei descrittori del percorso che concorrono a definire il grado di complessità di processo che la professionalità è in grado di presidiare e, di conseguenza il livello di formazione necessaria al conseguimento della specializzazione ad esso corrispondente; generalmente all'aumentare della complessità dei processi e del grado di autonomia corrisponde una maggiore articolazione e complessità del livello di formazione (e, quindi, del livello della qualifica corrispondente al profilo professionale), secondo la classificazione europea di cui alla citata Decisione del Consiglio 85/368/CEE.

E' evidente, quindi, la connessione che anche questa sottosezione ha sia con le precedenti 3.4, 3.5 e 3.6 che riguardano gli standard professionali, sia con gli elementi che riguardano il percorso formativo.

Sezione 4 – Dati relativi al percorso formativo

Questa sezione raccoglie le principali indicazioni circa i requisiti minimi dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento del set di competenze caratteristiche della specializzazione (come indicate nella sottosezione 3.4), e quindi al rilascio della relativa attestazione.

Occorre quindi fornire qui l'insieme delle caratteristiche minime che nella progettazione e realizzazione degli interventi possono essere implementati ed arricchiti; con l'aggettivo "minimo" non si intende dare una connotazione qualitativa, intesa "al ribasso"; si vuole, invece, indicare che si tratta di caratteristiche che devono essere comuni a tutti i percorsi, fermo restando che la realizzazione di ciascuno di essi può ed anzi è auspicabile che si caratterizzi ulteriormente in relazione alle specifiche esigenze dei singoli partecipanti, al contesto di realizzazione etc.

Relativamente, ad alcune di queste caratteristiche, ovvero requisiti di ingresso e durata, l'aggettivo"minimo" ha anche una connotazione quali/quantitativa, poiché devono essere indicate rispettivamente

- i requisiti di ingresso in termini di possesso di titoli/qualifiche ed eventualmente di esperienza di lavoro pregressa o requisito di altra natura connesso a specifiche "condizioni di partenza" in cui i partecipanti devono trovarsi per accedere al percorso formativo; l'indicazione della condizione minima di ingresso non esclude, ovviamente, la possibilità che al percorso accedano persone in possesso di requisiti "superiori", ovvero di titoli/qualifiche di livello superiore a quello definito minimo;
- il numero <u>minimo</u> di ore di durata complessiva del percorso formativo rivolto a persone in possesso del requisiti minimo di ingresso; anche in questo caso, nella realizzazione dei percorsi, attraverso il riconoscimento dei crediti è sempre possibile ridurre la durata del percorso e personalizzarlo in caso di persone che siano in possesso di requisiti di ingresso di livello superiore.

In questa fase, tali standard si riferiscono unicamente ai percorsi di tipo formale⁴.

Nucleo di elaborazione e supporto tecnico Rev. 151105

⁴ A proposito della distinzione tra apprendimento di tipo formale, di tipo non formale e informale, si fa riferimento al lavoro svolto dalla Commissione Europea in riferimento alla adozione di principi comuni per la validazione dell'apprendimento non formale e informale (Proposte del Gruppo

4.1 Durata minima complessiva del percorso formativo necessario al conseguimento del profilo

In questo campo, occorre indicare il numero MINIMO di ore, comprensive delle ore di formazione in aula, di quelle previste per stage (ALMENO il 30% rispetto alla durata complessiva del percorso), esercitazioni o per altre modalità di "formazione pratica" o comunque diversa dalla formazione in aula.

Poiché si tratta di indicare un riferimento di durata minima del percorso necessario alla formazione delle competenze individuate quali obiettivi del percorso stesso, esso indica il tempo minimo necessario per l'apprendimento delle competenze indicate, a partire dai requisiti MINIMI indicati nella successiva sottosezione 4.2, ad esclusione del tempo di autoformazione⁵.

Coerentemente con le indicazioni contenute nella "Disciplina per la gestione del Repertorio", lo standard di durata di percorso individuato per il conseguimento della specializzazione è fissato fra le 300 e le 600 ore.

4.2 Requisiti di ingresso

Come accennato sopra, anche in questo caso la logica da adottare è quella del requisito MINIMO, in termini di livello di titoli/qualifiche che l'individuo deve possedere all'inizio del percorso formativo. E' evidente che i due dati della durata minima e dei requisiti sono strettamente correlati tra loro e sono a loro volta correlati con il livello di qualifica in uscita e l'insieme degli obiettivi di competenze da conseguire (si veda la tabella allegata alla "Disciplina per la gestione del Repertorio")⁶.

Tecnico H del 3 marzo e del 17 maggio 2004) ed alle definizioni formulate da CEDEFOP nel Glossario (2003):

formal learning

Learning that occurs in an organised and structured context (in a school/training centre or on the job) and is explicitly designated as learning (in terms of objectives, time or learning support). Formal learning is intentional from the learner's point of view. It typically leads to certification.

non-formal learning

Learning which is embedded in planned activities not explicitly designated as learning (in terms of learning objectives, learning time or learning support), but which contain an important learning element. Non-formal learning is intentional from the learner's point of view. It typically does not lead to certification.

informal learning

Learning resulting from daily work-related, family or leisure activities. It is not organised or structured (in terms of objectives, time or learning support). Informal learning is in most cases unintentional from the learner's perspective. It typically does not lead to certification.

A partire da queste definizioni, è possibile, come proposto da ISFOL, procedere ad ulteriore precisazione dei tre concetti mediante un approccio che ponga il focus della definizione non tanto "sul contesto fisico in cui avviene l'apprendimento, quanto sul fatto che vi sia un atto esplicito di PIANIFICAZIONE TECNICA DELL'APPRENDIMENTO, distinto dall'intenzionalità dell'individuo che apprende, atto che si concretizza al minimo nella definizione di: obiettivi, tempi e supporti all'apprendimento, nonché nell'atto della certificazione conclusiva.

La presenza di tale atto di pianificazione ex ante dell'apprendimento riconduce probabilmente al principio che, per parlare di apprendimento formale, debba esistere un soggetto che supporta, promuove ed è responsabile dell'apprendimento dell'individuo (sia esso agenzia educativa o formativa o impresa/organizzazione) secondo criteri tecnicamente e socialmente condivisi. In questa chiave di lettura ricadrebbero nell'apprendimento formale tutte le iniziative formative previste nel sistema educativo e formativo e per i contratti a causa mista, inclusa l'alternanza, l'apprendistato, i tirocini, la formazione continua, in quanto tutte occasioni di apprendimento pianificate sviluppate sotto la responsabilità di un "soggetto promotore dell'apprendimento"

⁵ L'indicazione servirà alla progettazione degli eventuali interventi formativi, la quale potrà ulteriormente articolare il percorso prevedendo nella definizione di dettaglio dei singoli "moduli" formativi la durata degli stessi, l'articolazione dei diversi "momenti" formativi e delle necessarie verifiche, con la possibilità di implementare la durata minima complessiva

⁶ Questo sistema di correlazioni, attualmente ancora in fase di definizione a livello regionale, e che in una logica per competenze dovrà fare riferimento a requisiti non soltanto connessi ai titoli ed alle qualifiche, ma anche alle competenze attestate da tali titoli ed effettivamente possedute dall'individuo al momento del suo ingresso nel percorso formativo, deve per adesso necessariamente fare riferimento ai soli titoli di istruzione ed alle qualifiche di formazione professionale (ovvero alle attestazioni in esito a percorsi di tipo formale, che attualmente sono le uniche ad avere un valore "condiviso", oltre che un valore legale); in taluni casi può fare riferimento all'esperienza lavorativa (ovvero alla formazione eventualmente realizzata dall'individuo in contesti di tipo informale), ma unicamente quale "requisito rafforzativo" di un titolo o di una qualifica di livello inferiore a quella individuata quale requisito minimo.

Questo sistema di correlazioni, attualmente ancora in fase di definizione a livello regionale, e che in una logica per competenze dovrà fare riferimento a requisiti non soltanto connessi ai titoli ed alle qualifiche, ma anche alle competenze attestate da tali titoli ed effettivamente possedute dall'individuo al momento del suo ingresso nel percorso formativo, deve per adesso necessariamente fare riferimento ai soli titoli di istruzione ed alle qualifiche di formazione professionale (ovvero alle attestazioni in esito a percorsi di tipo formale, che attualmente sono le uniche ad avere un valore "condiviso", oltre che un valore legale); in taluni casi può fare riferimento all'esperienza lavorativa (ovvero alla formazione eventualmente realizzata dall'individuo in contesti di tipo informale), ma unicamente quale "requisito rafforzativo" di un titolo o di una qualifica di livello inferiore a quella individuata quale requisito minimo.

L'indicazione da fornire in relazione a questa sottosezione riguarda unicamente due macrotipologie di requisiti.

- 1. La prima costituita dalla diversa combinazione di:
- titoli di istruzione o
- qualifiche professionali o
- titoli/qualifiche + esperienza professionale (quest'ultima per quanto detto sopra può essere prevista unicamente in abbinamento ad una delle opzioni relative a titoli e qualifiche).

4.2.1 Titoli di istruzione

Laddove il requisito minimo di ingresso ad un percorso di specializzazione è costituito dal possesso di un titolo di istruzione, questo non può mai essere generico ma specifico e limitatamente agli istituti professionali e/o tecnici. Si presentano due diversi casi:

- 1. qualifica triennale conseguita presso istituti professionali
- 2. diploma conseguito presso istituti tecnico-professionali

4.2.2 Qualifiche professionali conseguite mediante percorso/i formativo/i

Il requisito minimo di ingresso ad un percorso di specializzazione può essere il possesso di una o più qualifiche professionali corrispondenti a profilo/i già presente/i nel Repertorio regionale della Toscana e conseguite mediante percorso/i formativo/i. In tal caso indicare la denominazione e il codice regionale del/i profilo/i presente/i nel Repertorio.

4.2.3 Eventuali altri requisiti aggiuntivi rispetto ai titoli di studio/formazione

Può costituire requisito minimo d'ingresso ad un percorso di specializzazione il possesso di un'esperienza professionale giudicata equivalente a qualifica regionale o a titolo di istruzione professionale/tecnico di riferimento secondo le modalità indicate nella "Disciplina per la gestione del Repertorio".

- La seconda macrotipologia di requisiti riguarda eventuali ulteriori requisiti non connessi ai titoli/qualifiche, ma che costituiscono condizioni cui la persona deve attendere, quali:
 - possesso di patente di guida, laddove lo svolgimento dell'attività professionale prevista dal profilo richieda il possesso della patente e, di consequenza, la realizzazione del percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica corrispondente al profilo richieda lo svolgimento di esercitazioni ed attività pratiche che comportano da parte dei partecipanti la quida di un automezzo;
 - compimento del 18° anno di età per tutti i profili professionali che richiedono la capacità dell'individuo di assumere la responsabilità civile verso terzi (per es. le professioni che riguardano l'accompagnamento nel settore turistico).

I requisiti attinenti questa seconda tipologia si aggiungono (ma non possono sostituire) quelli attinenti la prima tipologia; qualora siano presenti anche requisiti attinenti questa seconda tipologia è l'insieme dei requisiti di entrambe le macrotipologie a costituire il requisito minimo.

Eventuali ulteriori segnalazioni in ordine alle caratteristiche delle persone in ingresso al percorso possono essere segnalate nella sezione 5 "annotazioni/segnalazioni", ma non hanno carattere di standard minimo. ovvero non possono costituire un vincolo.

4.3 Sbocchi occupazionali previsti

Il tipo di indicazioni da inserire in questa sottosezione non costituisce propriamente uno standard, ma va piuttosto ad integrare la parte descrittiva del percorso formativo, fornendo ulteriori elementi di riferimento per la progettazione degli interventi formativi. E' evidente che la descrizione degli sbocchi occupazionali che potenzialmente si aprono alla persona che al termine del percorso formativo conseque la relativa attestazione, deve essere coerente, in particolare, con quanto indicato nella sottosezione 3.5 relativa al contesto produttivo di riferimento della specializzazione.

4.4 Eventuali specifiche professionalità dei docenti

Questo campo deve essere compilato unicamente nel caso si ritenga che debbano essere fissati specifici standard di professionalità dei docenti. Al fine di uniformare le indicazioni fornite, è necessario che esse facciano riferimento almeno a:

- titoli/qualifiche di cui il docente deve essere in possesso
- eventuale esperienza lavorativa.
- eventuale possesso di abilitazioni/patentini/certificazioni

4.5 Eventuali specifiche attrezzature necessarie per lo svolgimento del percorso formativo


Anche in questo caso, il campo deve essere compilato unicamente nel caso in cui si preveda la necessità che nella realizzazione del percorso formativo siano utilizzate specifiche attrezzature; in tal caso devono esserne indicate la tipologia e le caratteristiche (ma non specifici marchi ed aziende produttrici).

Sezione 5 - Annotazioni/segnalazioni aggiuntive

In tale sezione il proponente potrà evidenziare le eventuali ulteriori indicazioni che ritiene utili alla valutazione della proposta.

10

TABELLA 1 Sistema di connessioni tra livello in entrata – livello di formazione – livello in uscita nei percorsi di formazione professionale e di istruzione e di istruzione e formazione professionale



(segue)

